

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CFA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 088/CFA- RIUNIONE DEL 9 MARZO 2018

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SARZANA CALCIO 1906 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLE STAGIONI SPORTIVE 2001/2002 E 2002/2003 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ IN FAVORE DELLA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 30.10.2017)

Con ricorso inviato via pec in data 7.12.2017, la ASD Sarzana Calcio 1906 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche pubblicata sul Com. Uff. n. 13 TFN del 30.10.2017, con cui è stato respinto il gravame proposto dall'odierna ricorrente avverso la certificazione della Commissione Premi della FIGC che negava il riconoscimento del premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj per le Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, riconoscendo invece detto premio per la sola Stagione Sportiva 2003/2004.

Si duole, la Sarzana Calcio, che il primo giudice – e, prima di lui, la Commissione premi – non abbiano ritenuto provato il fatto che il calciatore Memushaj avesse giocato per la Sarzana anche nelle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, nonostante fosse stato loro offerto un ampio corredo probatorio consistente nell'intervista resa dal calciatore al giornale *on-line* Città della Spezia e pubblicata in data 29.10.2014; nella dichiarazione resa nelle forme dell'atto notorio dal giornalista che raccolse l'intervista e che confermava la veridicità di quanto dichiarato dal calciatore e scritto nell'articolo in ordine alla permanenza presso la Sarzana di Memushaj per sette Stagioni Sportive consecutive; nella dichiarazione ufficiale del Presidente della società Canaletto che, in occasione del riconoscimento del premio alla carriera per il medesimo calciatore per la Stagione Sportiva 2000/2001, aveva confermato il trasferimento del Memushaj alla Sarzana per la Stagione Sportiva 2001/2002; in numerosi articoli di giornale in cui si menzionava la militanza del calciatore presso la società sarzanese con riferimento ad entrambe le annualità oggetto di contestazione; nella dichiarazione resa, nelle forme dell'atto di notorietà, dall'allenatore dell'epoca della Sarzana sig. Giampiero Bonatti.

Con memoria in data 11.12.2017, si è costituita ed ha controdedotto al ricorso in esame la Delfino Pescara 1936 S.p.A., eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, essendo stata quest'ultima società costituita appena nel 2016 e dunque svariati lustri dopo gli anni per i quali si chiede il riconoscimento del premio alla carriera, nonché l'infondatezza nel merito del gravame, per non essere stata in realtà fornita alcuna prova, nei termini richiesti dall'ordinamento federale, che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, C.G.S., prevede che il procedimento dinanzi al TFN - Sezione vertenze economiche si svolga sulla base degli atti ufficiali, nel caso di specie inesistenti, senza tralasciare di rilevare che gli articoli di giornale prodotti dalla Sarzana, a ben vedere, fanno riferimento al calciatore Memushaj e non Memushaj; infine, la Delfino Pescara rappresenta la pendenza di un procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, promosso da essa Delfino Pescara, con il quale è stato contestato il diritto di altra compagine ad ottenere per il medesimo calciatore il premio alla carriera, ciò che, per ragioni di economia processuale, renderebbe opportuno attendere l'esito di quel procedimento, dal quale potrebbe dipendere, ad avviso della Delfino

Pescara, il venir meno del diritto della Sarzana a beneficiare dell'annualità riconosciuta dalla Commissione Premi.

In data 14.12.2017 la Sarzana ha rassegnato breve replica alla memoria del Delfino Pescara 1936, depositando due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a firma di due calciatori, Davide Delfini e Diego Morachioli, che attestano entrambi di aver avuto quale compagno di squadra nella Sarzana Memushaj nelle tre stagioni del 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004.

All'esito della riunione del 26.1.2018, questa Corte ha ravvisato l'opportunità di audire personalmente il calciatore Ledian Memushaj e ne ha quindi disposto, con ordinanza istruttoria, la convocazione per la riunione del 9 marzo 2018, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell'art. 38 C.G.S. Coni.

Nella riunione del 9.3.2018, nel contraddittorio delle Parti assistite dai rispettivi difensori, è stato audito il calciatore, odierno giocatore del Benevento Calcio, il quale, sollecitato in tal senso, ha dichiarato a verbale di non ricordare il numero di anni esatti trascorsi presso la società Sarzana e, in particolare, se egli avesse o meno effettivamente militato presso tale squadra anche negli anni 2001/2002 e 2002/2003.

Il ricorso della Sarzana è fondato e merita accoglimento.

Prima di affrontare il merito della questione controversa, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della odierna ricorrente sollevata dalla Delfino Pescara 1936. L'eccezione, già proposta in primo grado, è stata rigettata dal TFN sulla base del rilievo che, dagli atti dell'Archivio federale, emerge chiaramente la continuità tra la ASD Sarzana Calcio 1906 e la Società Sarzanese. Continuità, questa ravvisata ed affermata dal primo giudice sulla base degli atti ufficiali, che il Delfino Pescara in questa sede non solo non supera ma neppure contesta. L'eccezione va dunque rigettata. Del pari, va confermata la statuizione del TFN in ordine all'irrelevanza ed all'estraneità alla fattispecie del caso oggetto del procedimento pendente dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, invocato genericamente dal Pescara, che, anche in tal caso, non muove critiche alla decisione sul punto del primo giudice, rimasta dunque incontestata.

Nel merito, occorre premettere che non è in contestazione il fatto che, nel caso di specie, alla ASD Sarzana sia incolpevolmente precluso di provare con atti ufficiali il tesseramento per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 del calciatore Memushaj, dal momento che i competenti uffici federali hanno confermato di non avere risultanze ufficiali relative a quegli anni nei propri archivi. Ne consegue, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in simili casi, in coerenza con la *ratio* sottesa alla previsione di un premio alla carriera alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile, alla società richiedente il premio deve ritenersi consentito dimostrare con ogni mezzo a sua disposizione l'esistenza del tesseramento in relazione a stagioni sportive per le quali non può farsi utile ricorso agli uffici federali ed agli atti ufficiali. Spetterà poi naturalmente agli organi di giustizia sportiva verificare le risultanze e, soprattutto, valutare l'efficacia probatoria degli elementi in tal modo adottati ai fini della dimostrazione dell'effettiva sussistenza del tesseramento in un dato anno, sotto il profilo della loro precisione, rilevanza e concordanza.

Orbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie, questa Corte ritiene di dover attribuire specifica rilevanza probatoria in ordine alla esistenza di un rapporto di tesseramento tra la Sarzana ed il calciatore Memushaj per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 alle precise e concordanti dichiarazioni in tal senso rese, sotto forma di atti sostitutivi di notorietà e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di dichiarazioni non veritiere, dall'allenatore dell'epoca della Sarzana, sig. Giampiero Bonatti, e dai due calciatori e compagni di squadra del tempo del Memushaj, Davide Delfini e Diego Morachioli.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sarzana Calcio 1906 di Sarzana (SP) e riconosce il premio alla carriera per le Stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componente; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017)

1.- Con ricorso del 15.06.2017 la società Genoa CFC S.p.A. impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi (in Com. Uff. n.10/E del 25 maggio 2017), in virtù della quale, sul presupposto dell'esordio in serie A del calciatore Andrea Beghetto avvenuto in occasione della gara Genoa - Atalanta del 2.4.2017, certificava in euro 72.000 il premio alla carriera *ex art 99 bis* NOIF in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl, per avere tesserato il calciatore per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011.

A sostegno del gravame, il citato sodalizio contestava preliminarmente la mancata notifica della documentazione prodotta dalla società calcio Montebelluna 1919 srl e posta a fondamento della certificazione emessa dall'organo federale; a detta della reclamante, infatti, dalla mancata notifica su detta sarebbe scaturita la nullità della certificazione per violazione dell'art. 33 NOIF.

Deduceva, inoltre, la società Genoa CFC S.p.A., la necessità di riduzione della somma di euro 15.000, oltre IVA; somma, questa, che la società calcio Montebelluna 1919 srl avrebbe percepito dal Calcio Padova a seguito del trasferimento a titolo definitivo del calciatore, avvenuto il 1 luglio 2011, chiedendo, oltretutto, l'invio degli atti alla Procura federale per presunta violazione dell'art. 1 *bis* CGS da parte della società calcio Montebelluna 1919 srl per non aver detratto le somme già ricevute dal Calcio Padova.

La resistente, società calcio Montebelluna 1919 srl, presentava controdeduzioni con le quali contestava l'impugnativa rilevando che nessuna norma federale imponesse la notifica della documentazione prodotta a supposto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all'art. 33 NOIF che regola il diverso caso dei ricorsi e dei reclami giudiziari.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione del premio, la resistente Montebelluna 1919 srl asseriva che dalla propria contabilità non risultava traccia del presunto incasso del premio di preparazione e che, pertanto, la pretesa riduzione non poteva trovare accoglimento, non avendo la reclamante fornito la prova dell'avvenuto pagamento.

La resistente società calcio Montebelluna 1919 srl concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della certificazione della Commissione Premi, con la condanna al pagamento degli interessi di mora *ex* Dlgs. 231/02 da calcolarsi a far data del 1 luglio 2017 e con condanna al pagamento delle spese di lite; insisteva, altresì, per il rigetto della richiesta di invio degli atti alla Procura federale, atteso che la nuova proprietà ha acquisito la società nell'agosto del 2012 e che dalla contabilità non risultava incasso di somme per la cessione del calciatore Beghetto.

Sulla scorta di questi elementi, la controversia è stata trattata alla presenza dei legali di entrambe le parti all'udienza del giorno 11 ottobre 2017 e decisa nella riunione del medesimo giorno. Nel corso dell'udienza dinanzi all'organo di *prime cure* la società Genoa CFC S.p.A. ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di ordinare alla Lega di competenza l'esibizione della documentazione relativa al trasferimento del calciatore Beghetto.

L'adito Tribunale, con decisione pubblicata nel dispositivo con C. U. n. 7/TFN del 13 ottobre 2017 e, in forma integrale, con C.U. n. 9/TFN del 31 ottobre 2017, notificato lo stesso giorno, rigettava il reclamo della società Genoa CFC S.p.A. e, per l'effetto, confermava l'impugnata certificazione della Commissione Premi, condannando la società Genoa CFC S.p.A. al pagamento, in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl delle spese legali, quantificate in euro 500,00, oltre accessori.

2.- Con ricorso notificato il 13 novembre 2017, la società Genoa CFC S.p.A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla CFA, riproponendo le argomentazioni già svolte davanti il giudice *a quo*.

Nella riunione del 18 dicembre 2017 sono comparsi l'avv. Federico Menichini per il Genoa CFC S.p.A. e l'avv. Rebecchi per la società calcio Montebelluna 1919 srl.

Parte ricorrente ha illustrato le argomentazioni svolte nel suo libello riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento, precisando, altresì, con riferimento alla richiesta di

documentazione formulata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale che “la richiesta non ha natura esplorativa”.

Nella stessa riunione la difesa della resistente ha esposto oralmente le proprie argomentazioni, sottolineando come l'art 99 *bis* NOIF sia stato disatteso, non avendo la società calcio Montebelluna 1919 srl ricevuto allo stato alcuna somma a titolo di Premio alla Carriera; contestando i motivi del reclamo, ha ribadito la tardività della richiesta di esibizione dei documenti avanzata da parte ricorrente ed ha, infine, concluso per la conferma della decisione impugnata.

La CFA, sulle conclusioni delle parti, si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3. Posto che non era in contestazione *l'an debeatur* ma il *quantum*, limitatamente al contestato importo di euro 15.000,00 da portare o meno in detrazione sul complessivo dovuto, il reclamo del Genoa CFC S.p.A è stato respinto in ordine al pagamento del premio nella misura di euro 57.000,00, trattandosi di somma pacificamente dovuta per stessa sostanziale ammissione della reclamante.

La CFA ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante già in fase di discussione nel primo grado del procedimento e reiterata in appello. Facendo, infatti, esercizio dei poteri di indagine e di accertamento conferiti dall'art. 34, comma 4, CGS, la CFA ha ritenuto indispensabile, ai fini di giustizia e nella prospettiva di evitare possibili duplicazioni di pagamento e/o indebiti arricchimenti, l'acquisizione dei documenti relativi al trasferimento del calciatore Beghetto dalla società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL al Calcio Padova S.p.A., onde pervenire ad una corretta decisione sulla residua somma oggetto di contestazione e, non definitivamente pronunciando e riservato ogni altro provvedimento, ha condannato la società Genoa CFC S.p.A al pagamento di euro 57.000,00 in favore della società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e, in relazione alla ulteriore pretesa di euro 15.000,00, ha ordinato all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie A e all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie B l'esibizione della variazione di tesseramento e dell'accordo in bollo riguardanti il calciatore Andrea Beghetto, nato l'11 ottobre 1994, stipulati nell'anno 2011 tra Calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e Calcio Padova S.p.A.

Ha, altresì, sospeso la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 38 CGS Coni, fissando per il proseguimento della discussione la seduta del 26/01/2018 ore 13.00.

Il 22 dicembre 2018, in risposta all'ordine della Corte Federale, l'ufficio tesseramento LNPA ha inviato la richiesta variazione di tesseramento.

4. All'udienza del 26 gennaio 2018 dinanzi alla CFA sono comparsi per la società Genoa CFC S.p.A, l'avv. Vitale -il quale ha immediatamente precisato che in data 17 gennaio il Genoa ha corrisposto al Montebelluna la somma di euro 57.000, producendo, altresì, copia della distinta di bonifico- e per la società calcio Montebelluna 1919 srl, l'avv. Rebecchi il quale ha ribadito che la società non doveva insinuarsi al passivo fallimentare e ha insistito per avere corrisposta la restante parte della somma.

All'esito dell'udienza, la C.F.A., ha ordinato alla Lega Serie B l'esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di € 15.000,00 di cui all'accordo in bollo relativo al trasferimento del calciatore Beghetto Andrea dalla società Montebelluna 1919 SSD a r.l. alla società Calcio Padova SpA datato 6.6.2011, già prodotto dalla stessa Lega, ovvero di altro importo. In difetto, ha chiesto che specificasse - la Lega di Serie B - i motivi che hanno determinato il mancato pagamento integrale o parziale delle somme di cui all'accordo e ha assegnato alla Lega il termine di giorni 20 e sospeso la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I.

Ha, altresì, fissato per il proseguimento della discussione la seduta del 9.3.2018 alle ore 16.00.

5. Il 19 febbraio, facendo seguito all'ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2018 pubblicata con Com Uff 081/CFA, la lega LNPA ha inviato alla CFA il tabulato di campagna trasferimenti attestante l'avvenuto versamento dell'importo di euro 15.000 da parte di LNPA in favore del Comitato interregionale secondo le scadenze federali relativo al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Beghetto dal Montebelluna 1919 SSD a r.l. al calcio Padova SpA come da accordo in bollo già depositato.

A seguito dell'ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2018, pubblicata con Com Uff 081/CFA e della risposta pervenuta in data 19 febbraio all'Ufficio della Corte da parte della LNPA, il 20 febbraio la segreteria della CFA ha chiesto al dipartimento interregionale LND il documento comprovante l'avvenuto versamento dell'importo di euro 15.000 da parte del Comitato interregionale in favore della società calcio Montebelluna 1919 SSD a r.l. relativo al trasferimento del calciatore Beghetto alla società calcio Padova SpA.

Facendo seguito alla richiesta della segreteria della Corte federale del 20 febbraio 2018 comprovante l'avvenuto versamento dell'importo di euro 15.000 da parte del Comitato interregionale in favore della società Montebelluna 1919 SSD a r.l. relativo al trasferimento di cui trattasi, il 27 febbraio 2018 il

Comitato interregionale LND ha comunicato alla Corte federale che detto importo è stato liquidato alla società calcio Montebelluna 1919 SSD a r.l. suddividendo l'importo in due tranches: euro 4.500 con iva al 20% e 10.500 con iva al 21% per un totale di 18.105,00

Il 1 marzo 2018 il legale della società Montebelluna ha inviato alla Corte federale memoria, documenti e ricevute di invio alla controparte e al controinteressato. Nella propria memoria il legale ammette che dalla documentazione dimessa dagli uffici preposti risulta inequivocabilmente l'avvenuto pagamento della somma da parte della società calcio Padova S.p.A., ma precisa che di tale circostanza la società Montebelluna è "venuta a conoscenza solamente grazie a tale documentazione anche perché all'epoca del saldo la proprietà della società calcio Montebelluna era in capo a terzi che bene si sono guardati da registrare tali pagamenti e/o evidenziarli alla nuova proprietà subentrata successivamente come da documentazione che si dimette". Ha precisato ancora il legale della società Montebelluna che, a seguito della cessione societaria, il calcio Montebelluna ha promosso un giudizio arbitrale avendo riscontrato pochi mesi dopo la stipula dell'atto notarile difformità di bilancio, debiti non inseriti nelle scritture contabili, crediti inesistenti o inesigibili o missioni contabili; prosegue, altresì, nella memoria precisando che "l'arbitro nominò un consulente tecnico d'ufficio che tra tutta la documentazione contabile non ha rinvenuto nulla di relativo al calciatore Andrea Beghetto; per scrupolo difensivo si allega alla presente memoria relazione tecnica d'ufficio dimessa nel giudizio arbitrale e si specifica che il credito nei confronti del calcio Padova per l'importo di 1.722 ivi presente riguarda altro giocatore".

6. All'udienza del 9 marzo 2018 sono comparsi l'avv. Vitale per il Genoa e l'Avv. Rebecchi per il Montebelluna; ciascuno ha brevemente esposto oralmente le proprie argomentazioni riportandosi a quelle già contenute negli atti di causa. In particolare, l'avv. Vitale ha dichiarato di lasciare alla Corte la valutazione circa le spese e ha ribadito che la società Montebelluna avrebbe dovuto farsi parte diligente e verificare se le somme in discussione fossero state pagate; l'Avv. Rebecchi ha ribadito che il Montebelluna aveva cambiato società e che le somme in questione non sono state rinvenute in contabilità dalla nuova società, precisando che all'uopo era stato promosso anche un giudizio arbitrale

7. Preso atto della sostanziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, questa Corte deve, pertanto, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, anche in punto di condanna alle spese, rideterminandosi il premio alla carriera ex art. 97 bis NOIF dovuto dal Genoa CFC SpA al Calcio Montebelluna 1919 Srl nella misura di € 57.000,00 euro, già peraltro corrisposta in forza della suddetta decisione non definitiva di questa Corte.

Quanto alla domanda di condanna alle spese di giudizio proposta dal Genoa CFC SpA, a prescindere dalla tardività della stessa, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, stante anche la complessità della fattispecie. Deve, peraltro, tenersi anche conto della circostanza che il riconoscimento del diritto alla riduzione della somma effettivamente dovuta dall'appellante Genoa è avvenuto solo all'esito degli accertamenti disposti da questa Corte e della relativa documentazione esibita dalla Lega.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa CFC SpA di Genova (GE) e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, anche in punto di condanna alle spese, rideterminando il premio alla carriera ex art. 97 bis NOIF dovuto dal Genoa CFC SpA al Calcio Montebelluna 1919 Srl nella misura di € 57.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. RAMOLI RANIERO E DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2710/1023 PFL 16/17 GP/GT/AG DEL 9.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

A seguito di una comunicazione in data 8.3.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Procuratore Federale ha formulato atto di deferimento in data 9.10.2017 innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - nei confronti del giovane calciatore Mastrone Antonio, tesserato per

la società Lupa Castelli Romani S.r.l. (ora S.S. Racing Club Roma S.r.l.) nella Stagione Sportiva 2015/2016 e per la società ASD Virtus Nettuno nella Stagione Sportiva 2016/2017, per rispondere di due violazioni delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento in favore delle due società sopra indicate rispettivamente per le stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale (in particolare, la Procura federale contestava la mancanza del requisito della residenza del nucleo familiare nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima dei citati tesseramenti), e per avere partecipato, in posizione irregolare, a 17 gare del campionato Giovanissimi Nazionali nella stagione sportiva 2015-2016 e a 17 gare del campionato Allievi Regionali - fascia B - nella stagione sportiva 2016-2017.

Contestualmente, sono stati deferiti i signori:

1) Rosato Pietro, Bevilacqua Marco e Ramoli Raniero, che all'epoca rivestivano rispettivamente gli incarichi di Presidente e legale rappresentante della società Lupa Castelli Romani S.r.l. (ora S.S. Racing Club Roma S.r.l.) il primo, di Segretario generale della stessa società il secondo e di dirigente addetto alla Segreteria il terzo, per violazione delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto il tesseramento del giovane calciatore Mastrone Antonio, avere materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento in assenza del requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima del citato tesseramento e avere consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima società in 17 gare del campionato Giovanissimi Nazionali nella stagione sportiva 2015-2016;

2) Mauro Alessandro e Luchetti Alessandro, che all'epoca rivestivano rispettivamente gli incarichi di Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Nettuno S.r.l. il primo, e di Segretario della stessa società il secondo, per violazione delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto il tesseramento del giovane calciatore Mastrone Antonio, avere materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento in assenza del requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima del citato tesseramento, e avere consentito il successivo irregolare utilizzo del Mastrone nelle fila della medesima società in 17 gare del campionato Allievi Regionali - fascia B - nella stagione sportiva 2016-2017.

Erano state deferite anche le due società coinvolte (ASD Virtus Nettuno e S.S. Racing Club Roma) per responsabilità diretta per il comportamento dei loro rispettivi Presidenti, e per responsabilità oggettiva per il comportamento degli altri soggetti tesserati.

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e i signori Mauro Alessandro, Luchetti Alessandro, Rosato Pietro, Bevilacqua Marco e Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo) depositavano una proposta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare accertava la correttezza della qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e applicava le sanzioni concordate ai sensi dell'art. 23 CGS (cfr. Com. Uff. n. 37/TFN del 31.01.2018).

Lo stesso Tribunale dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti della società ASD Virtus Nettuno, in quanto la stessa non risultava più esistente in ambito federale. Ed infine proscioglieva il sig. Ramoli Raniero e la società S.S. Racing Club Roma, affermando la regolarità del tesseramento del giovane calciatore per entrambe le società, *"in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato"*.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il Procuratore federale, facendo rilevare che il trasferimento della residenza a Roma era stato richiesto in data 7.9.2015 solo dal giovane calciatore, mentre i genitori avevano mantenuto la residenza a Pescara. Pertanto, entrambi i tesseramenti del Mastrone risultavano avvenuti in violazione delle norma contenuta nell'art. 40, comma 3, delle NOIF, in quanto, al momento di ciascun tesseramento, *"era venuto meno il nucleo familiare cui fare riferimento ai fini dell'applicazione della norma federale"*.

La società S.S. Racing Club Roma S.r.l. ha formulato alcune controdeduzioni, rilevando la genericità dei motivi di appello proposti dalla Procura federale e affermando la correttezza della

decisione del Tribunale federale nazionale, in quanto i concetti di “residenza”, “stato di famiglia” e “nucleo familiare” fanno riferimento a situazioni diverse. Ed invero, anche se il Mastrone aveva trasferito da solo la sua residenza a Roma, egli aveva sempre continuato a fare parte del medesimo nucleo familiare. Inoltre, è stata sostenuta la mancanza di qualsiasi forma di responsabilità diretta e/o oggettiva della società.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha insistito nel ricorso e ha chiesto l'applicazione delle sanzioni ritenute di giustizia.

E' anche comparso il difensore della società Racing Club Roma, che ha insistito nelle sue difese.

Motivi della decisione.

Il ricorso va rigettato, in quanto nei fatti non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sul tesseramento dei giovani calciatori e, in particolare, della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 40 delle NOIF.

Ed invero, come ha giustamente osservato il Tribunale, il giovane calciatore è stato tesserato per due società aventi sede nella Provincia di Roma, facente parte della Regione Lazio, che è però confinante con il Comune di Pescina in Provincia di L'Aquila, facente parte della Regione Abruzzo, ove aveva la propria residenza sia il Mastrone, sia il suo nucleo familiare.

Il giovane Mastrone aveva, poi, deciso di trasferire da solo la propria residenza nel Comune di Roma, in un luogo diverso da quello in cui continuavano a risiedere i genitori, e ciò avrebbe determinato, secondo l'assunto della Procura federale, il venir meno del nucleo familiare *“determinandone lo scioglimento”*. La pubblica accusa federale ha prospettato, invero, una lettura troppo rigida della norma contenuta nell'art. 40, comma 3, delle NOIF, sostenendo che *“nel nucleo familiare debbano rientrare sia il calciatore minorenni che i genitori”* e che *“la residenza del nucleo familiare...debba essere unica, con conseguente presentazione di una certificazione anagrafica unica”*. E ciò perchè *“la ratio della disposizione normativa in esame ... è indubbiamente quella di tutelare l'integrità della famiglia ed evitare lo sradicamento del calciatore che non ha compiuto il 16° anno di età dal proprio nucleo familiare”*.

Questa impostazione non può essere condivisa, perchè parte da un presupposto errato e arriva a conseguenze altrettanto erranee.

Ed invero, la “ratio” della norma non è sicuramente quella indicata dalla Procura federale che ha sostenuto la necessità di *“tutelare l'integrità della famiglia”*, bensì quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il tesseramento, ovvero e al massimo in una Provincia di un'altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia.

Va detto, peraltro, che nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di famiglia e/o di nucleo familiare ha finito progressivamente con il ricomprendere situazioni giuridiche sempre più ampie e diverse. Tanto che è andata sviluppandosi anche una netta distinzione fra la c.d. famiglia anagrafica, composta da soggetti che vivono nella stessa abitazione, e il nucleo familiare che abbraccia, invece, anche soggetti che hanno una residenza diversa.

Basti pensare alla definizione di nucleo familiare che è stata data dall'art. 1 bis del dPCM 7/5/1999, n. 221 e succ. modif., e che, senza scendere nel dettaglio delle varie situazioni prese in esame dalla norma, ha chiarito che esiste una netta differenza fra il c.d. stato di famiglia e il nucleo familiare che non sempre coincide con la famiglia anagrafica. Nel senso che, mentre per far parte dello stesso stato di famiglia tutti devono vivere sotto lo stesso tetto, in un nucleo familiare ci possono essere varie situazioni, come i coniugi che hanno residenze diverse o come i genitori che abitano a Milano ed il figlio che abita a Roma, per motivi di studio o perché si sta avviando al lavoro, ma che dipende ancora da mamma e papà. Pertanto, il nucleo familiare può comprendere la famiglia anagrafica ed i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi. E qui il ventaglio di possibilità è piuttosto ampio.

Alla luce di quanto precede è evidente che il semplice trasferimento della residenza del giovane Mastrone nel Comune di Roma rappresentava forse un espediente per favorire, secondo le convinzioni dello stesso giovane calciatore e di chi ne seguiva le sorti, il tesseramento nelle due società romane, ma esso non ha avuto alcuna influenza sulle sorti del nucleo familiare che ha mantenuto la residenza nel Comune di Pescina, né tanto meno ha causato, come sostenuto dall'appellante, lo scioglimento del nucleo familiare.

Il nucleo familiare dei Mastrone non si è dissolto per effetto del trasferimento della residenza del giovane calciatore nel Comune di Roma ed ha continuato a esistere nella residenza originaria, anche se lo stato di famiglia non riportava più il nominativo del figlio.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la decisione del Tribunale merita di essere confermata e che il ricorso del Procuratore federale deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrozza

Pubblicato in Roma il 3 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini